

GIURISPRUDENZA CASA

RENDICONTO E CREDITO DELL'AMMINISTRATORE

«Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intelligibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo». È il principio (a valere anche per stabilire il contenuto del rendiconto) fissato dalla Cassazione nella sentenza 3892/17, inedita.

a cura
dell'Ufficio legale della **Confedilizia**

